

M_INF-GABINETTO
 Ufficio Diretta Collaborazione Ministri
 UFFGAB
 REG DECRETI
 Prot: 0000372-14/16/2013-REGISTRAR



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DM. n. del

VISTA

la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che ha previsto, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

VISTO

l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale ha disposto che «*fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato*»;

VISTO

il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che ha introdotto, al Capo II (artt. 71÷ 81), disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2009/12/CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 marzo 2009, stabilendo principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico civile;



- VISTO in particolare, l'art.3 della richiamata Direttiva 2009/12 CE in base al quale *"Gli Stati membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto, conformemente al diritto comunitario. Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali. I criteri utilizzati per siffatta modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti."*
- VISTO in particolare, l'art. 75 del predetto decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, in base al quale *"I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di Interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza."*
- VISTI l'art. 1, commi 388 e 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la connessa tabella 2, punto 8, nonché il DPCM 26 giugno 2013, in base ai quali sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21 bis del decreto-legge 31 dicembre n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/ 2008;
- VISTO il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T (*GURI n. 36 del 13 febbraio 2001*);
- VISTA la procedura di infrazione 2013/2069 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in considerazione che gli aeroporti italiani applicano diritti di approdo e partenza differenziati per voli comunitari (*voli Intra-UE*) e per quelli extracomunitari (*voli Extra-UE*), in contrasto con le previsioni dell'art. 3 della direttiva 2009/12/CE;
- RITENUTA la necessità di modificare il decreto n. 140T del 2000 per adeguarlo alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di non discriminazione dei diritti aeroportuali;



VISTA

la relazione istruttoria condotta da Enac e trasmessa con nota n.103480/DG del 9 settembre 2013 ed integrata con nota n. 108085/DG del 20 settembre 2013 al fine di adeguare, sulla base di quanto sopra, i diritti di approdo e partenza per ogni singolo scalo aeroportuale;

DECRETA

Art. 1

L'art.1 del decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, è sostituito dal seguente:

1. "I diritti di approdo e partenza per gli aeromobili, con esclusione dei velivoli adibiti ad attività didattica, sono determinati, per ciascuno scalo, nelle misure indicate nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Per gli scali non compresi nella tabella 1, allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di approdo e partenza di cui al comma 1, è determinato in euro 0,79 per tonnellata di peso massimo al decollo, per le prime 25 tonnellate e frazione di essa e in euro 1,19 per tonnellata di peso massimo al decollo, per le ulteriori tonnellate o frazione di essa".

Art.2

1. Con successivo decreto ministeriale sono aggiornati, ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, i diritti di approdo e partenza relativi agli aeroporti nazionali.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Maurizio Lupi



Fabrizio Saccomanni




Tabela 1

| DIRITTI DI APPRODO E PARTENZA | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|---|
| N. | Aeroporti | Importo in Euro prime 25 tonnellate | Importo in Euro tonnellate successive |
| 1 | Albenga | 0,90 | 1,91 |
| 2 | Alghero | 0,89 | 1,35 |
| 3 | Ancona | 1,24 | 1,68 |
| 4 | Bergamo | 1,63 | 2,14 |
| 5 | Bolzano | 1,35 | 1,84 |
| 6 | Brescia | 0,96 | 2,44 |
| 7 | Cagliari | 0,90 | 1,28 |
| 8 | Cuneo | 1,18 | 1,86 |
| 9 | Firenze | 1,73 | 2,39 |
| 10 | Foggia | 0,80 | 1,19 |
| 11 | Forlì | 1,22 | 1,78 |
| 12 | Genova | 1,32 | 1,77 |
| 13 | Grosseto | 1,49 | 2,58 |
| 14 | Lamezia | 0,97 | 1,49 |
| 15 | Olbia | 1,04 | 1,41 |
| 16 | Parma | 1,01 | 2,12 |
| 17 | Perugia | 1,17 | 2,15 |
| 18 | Pescara | 0,95 | 1,30 |
| 19 | Reggio Calabria | 0,84 | 1,20 |
| 20 | Rimini | 1,89 | 2,69 |
| 21 | Roma Urbe | 1,10 | 1,53 |
| 22 | Salerno | 0,80 | 1,27 |
| 23 | Siena | 1,03 | 1,45 |
| 24 | Taranto | 1,71 | 2,56 |
| 25 | Torino | 1,61 | 1,89 |
| 26 | Treviso | 2,15 | 2,59 |
| 27 | Trieste Ronchi del Legionari | 1,22 | 1,67 |
| 28 | Verona Boscomartico | 1,26 | 1,71 |
| 29 | Verona Villafranca | 1,43 | 1,96 |

